

Regolamento di funzionamento degli organi della Società della Salute della Lunigiana



(Approvato dall'Assemblea dei Soci della Lunigiana n.11 del 30/08/2024)

INDICE

Art. 1 – Oggetto

Art. 2 – Composizione dell'Assemblea

Art. 3 – Modalità di svolgimento

Art. 4 - Requisiti tecnici minimi per le sedute da remoto e miste

Art. 5 - Convocazione e sede dell'adunanza assembleare

Art. 6 - Adunanze pubbliche e aperte

Art. 7 – Adunanze non pubbliche

Art. 8 - Attribuzioni dell'Assemblea

Art. 9 – Quote e criteri di partecipazione al voto assembleare

Art. 10 - Presidente dell'Assemblea

Art. 11 – Validità delle sedute e deliberazioni

Art. 12 - Registro dei verbali e delle deliberazioni

Art. 13 – Interrogazioni e interpellanze

Art. 14 – Pubblicità delle sedute

Art. 15 – Composizione della Giunta esecutiva

Art. 16- Competenze e funzionamento della Giunta esecutiva

Art. 17- Direttore della Società della Salute

Art. 18 – Collegio Sindacale

Art. 19- Norma di salvaguardia

Art. 20- Entrata in vigore

Art. 1

Oggetto .

Il presente regolamento disciplina le procedure e le modalità in ordine allo svolgimento, delle sedute dell'Assemblea per quanto già non disposto dallo Statuto stesso.

Art. 2 -

Composizione dell'Assemblea

1. L'Assemblea, ai sensi dell'art. 7 comma 1 dello Statuto, è composta dai Sindaci dei Comuni aderenti al Consorzio e dal Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria di Massa e Carrara (ad oggi Azienda UsI Toscana Nord Ovest).
2. Ciascun Sindaco può avvalersi della facoltà di indicare il nominativo di un Assessore Comunale o di un Consigliere quale suo sostituto, in via temporanea o permanente mediante apposito atto di delega. Il Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria non può avvalersi della stessa facoltà.
3. In caso di cessazione del rappresentante legale dell'Ente consorziato dalla carica, per qualsiasi causa, la rappresentanza in seno all'Assemblea spetta temporaneamente al soggetto che, in base alla legge e allo statuto dell'Ente locale, ha attribuita la funzione vicaria fino alla nomina del nuovo rappresentante legale.
4. L'Assemblea è organo permanente, non soggetto a rinnovi per scadenze temporali, ma sottoposto a variazioni nella compagine soltanto quando si verifichi un cambiamento nella titolarità delle cariche.
5. I Sindaci componenti dell'Assemblea durano in carica per il tempo del loro mandato e decadono automaticamente alla conclusione di questo. Quando per elezioni o per altra causa decadono contemporaneamente almeno metà dei componenti dell'Assemblea dei Soci, si procede al rinnovo dell'Assemblea stessa, del Presidente e della Giunta Esecutiva come previsto all'art. 6 comma 4 dello Statuto.
6. Ai sensi dell'art.13 dello Statuto il Collegio sindacale può essere invitato ad assistere alle sedute dell'Assemblea dei soci.

Art. 3

Modalità di svolgimento

1. Le sedute dell'Assemblea possono svolgersi in presenza, da remoto o in modalità mista.
2. Ai fini del presente regolamento con il termine "da remoto" si intende la modalità di partecipazione in modalità sincrona alle sedute, con possibilità per tutti i componenti di intervenire da luoghi diversi dalla sede istituzionale del Consorzio, in modo simultaneo e in tempo reale, utilizzando un sistema telematico per la comunicazione digitale tra dispositivi diversi.

Art. 4

Requisiti tecnici minimi per le sedute da remoto e miste

1. La partecipazione a distanza alle sedute dell'Assemblea consortile avvalendosi degli strumenti di telecomunicazione, che consentano lo svolgimento della seduta in mancanza della compresenza fisica di tutti i partecipanti nello stesso luogo, presuppone il rispetto delle seguenti condizioni, di cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:
 - a) che sia attivata l'audio-videoconferenza o la sola audio-conferenza;
 - b) che l'avviso di convocazione riporti la modalità di svolgimento: in presenza, da

remoto o in modalità mista;

c) che sia possibile identificare tutti i soggetti partecipanti, il regolare andamento dello svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati delle votazioni;

d) che sia possibile per tutti i partecipanti intervenire nella discussione, ricevere, visionare o trasmettere documenti;

e) che si garantisca la pubblicità della seduta, salvo nell'eventualità di trattazione di argomenti che presuppongano valutazioni ed apprezzamenti su persone, di carattere riservato.

2. Al fine di consentire in ogni caso la conoscibilità degli atti della riunione fra tutti i partecipanti, è comunque possibile, preventivamente o contestualmente alla seduta, l'utilizzo della casella di posta elettronica istituzionale e di sistemi informatici di condivisione di files
3. Ciascun componente o altro soggetto che partecipi o intervenga alla seduta dell'Assemblea a distanza è personalmente responsabile dell'utilizzo non corretto, anche da parte di terzi, del proprio account di accesso al sistema di audio-videoconferenza (piattaforma) e dell'utilizzo improprio del microfono, della telecamera e di ogni altro dispositivo di connessione telematica impiegato, anche se attivato in via accidentale

Art. 5

Convocazione e sede dell'adunanza assembleare

1. L'Assemblea viene convocata dal Presidente o, nei casi di assenza o impedimento, dal Vice Presidente eletto dall'Assemblea. La convocazione dell'Assemblea avviene mediante posta elettronica certificata all'indirizzo istituzionale dei Comuni e dell'Azienda NO Toscana da far pervenire ai soci almeno otto giorni liberi prima della seduta, unitamente a tutta la documentazione relativa ai punti all'ordine del giorno, fatti salvi i casi di comprovata urgenza il cui termine è 72 ore antecedenti la seduta.
2. Qualora per cause di forza maggiore la spedizione per posta elettronica non potesse avere luogo o non potesse essere ricevuta agli indirizzi istituzionali, il Presidente ne disporrà l'invio con altro mezzo idoneo, come messaggio di testo al numero di cellulare o all'indirizzo mail personale dichiarato dai Sindaci/direttore generale o suo delegato .
3. L'eventuale ritardata consegna dell'avviso di convocazione è sanata quando il componente partecipa all'adunanza e non sollevi obiezioni sugli argomenti da discutere chiedendone il rinvio.
4. L'Assemblea deve essere convocata quando ne facciano richiesta almeno un terzo dei componenti l'Assemblea, entro 15 giorni dall'acquisizione al protocollo della richiesta formale.
5. La richiesta di convocazione deve contenere gli argomenti da trattare.
6. Ogni seduta d'insediamento dell'Assemblea dei Soci in nuova composizione è convocata dal Sindaco con il maggior numero di quote assegnate, entro il termine di 15 giorni dalla cessazione dell'incarico del Presidente uscente.

Art. 6

Adunanze pubbliche e aperte

1. Le adunanze dell'Assemblea sono pubbliche, ad eccezione di quanto previsto nell'articolo seguente. Ad esse possono essere chiamati ad intervenire gli operatori del SdS per fornire informazioni o effettuare relazioni. Nel corso di esse è consentito al

Presidente, su voto conforme dell'Assemblea, di concedere al pubblico di intervenire sugli argomenti in discussione, dopo aver sospeso i lavori della seduta formale e resa l'adunanza nella forma dell'Assemblea aperta.

2. Quando sussistono rilevanti motivi d'interesse della Comunità, il Presidente può convocare l'adunanza nella forma dell'Assemblea aperta. Tali adunanze hanno carattere straordinario ed ad esse possono essere invitati rappresentanti di enti pubblici e delle associazioni sociali, politiche e sindacali interessate ai temi da discutere, a cui sarà consentito intervenire.

Art. 7

Adunanze non pubbliche

1. Non sono pubbliche le sedute nelle quali si debbano esaminare e discutere dati sensibili così come definiti dal Codice in materia di protezione dei dati personali, emanato con il decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, e s.m.i riguardanti singole persone facilmente identificabili.
2. Le sedute sono da tenersi in forma segreta allorché vengano trattati argomenti che comportino apprezzamenti sulla capacità, moralità, correttezza od esaminati fatti e circostanze che richiedano valutazioni delle qualità morali e delle capacità professionali di persone.

Art. 8

Attribuzioni dell'Assemblea

1. L'Assemblea dei Soci, quale organo di governo della Società della Salute, rappresenta la diretta espressione degli Enti consorziati ed esercita funzioni di indirizzo, di programmazione e di controllo politico-amministrativo sulla regolarità dell'attività del Consorzio con particolare riferimento al mantenimento dell'equilibrio economico. In particolare competono all'Assemblea, nell'ambito delle finalità indicate nello Statuto le seguenti competenze:

- detta indirizzi programmatici e direttive nei confronti della Giunta esecutiva;
- elegge il Presidente della Società della salute tra i rappresentanti dei Comuni aderenti;
- elegge il componente non di diritto della Giunta esecutiva
- elegge il Vice Presidente dell'Assemblea;
- atto di indirizzo per la costruzione del piano integrato di salute
- i contratti di servizio con gli Enti aderenti;
- gli atti di programmazione concernenti le materie di competenza diretta del consorzio;
- le spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;
- l'assunzione di mutui e l'emissione di prestiti obbligazionari, gli investimenti pluriennali, le acquisizioni e le alienazioni eccedenti l'ordinaria amministrazione, le disposizioni relative al patrimonio consortile.
- la nomina del Collegio sindacale;
- la proposta di nomina dei membri del Comitato di partecipazione e della Consulta del terzo settore;
- le proposte agli enti consorziati di eventuali modifiche statutarie e della convenzione;

- l'approvazione dei regolamenti interni che non siano attribuiti alla competenza della Giunta esecutiva e dei regolamenti degli organismi di consultazione e partecipazione previsti nello statuto consortile, su proposta di detti organismi;
 - l'approvazione dei regolamenti di funzionamento dei servizi a rilevanza esterna;
 - la determinazione dei criteri generali per la formulazione dei regolamenti di competenza della Giunta esecutiva;
 - le attribuzioni previste in altri articoli dello statuto consortile e della convenzione;
 - l'esercizio, nei confronti degli altri organi del consorzio, di tutte le attribuzioni che la legge assegna al Consiglio Comunale nei confronti degli enti ausiliari
2. Le deliberazioni dell'Assemblea di cui al comma che precede, sono assunte con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza numerica dei soci come previsto dall'art.8 dello Statuto ovvero alla maggioranza dei componenti (8 membri) e la maggioranza delle quote di partecipazione come determinate dall'art 7 dello Statuto sulla base del quale le quote complessive sono 150, pertanto la maggioranza delle quote corrisponde a 76 quote.
- Nel caso di elezione del Presidente , del vice presidente e del membro della giunta, qualora il Direttore generale dell'Azienda non partecipi, il quorum costitutivo deve intendersi pari a 100 e il quorum deliberativo è pari a 51 quote.
3. L'Assemblea approva, a maggioranza qualificata superiore ai due terzi delle quote, inoltre i seguenti atti fondamentali
- proposta di piano integrato di salute;
 - piano di inclusione zonale;
 - relazione annuale sullo stato di salute;
 - bilancio preventivo annuale e pluriennale e rendiconto della gestione;
 - regolamenti di accesso ai servizi;
 - ogni altro atto di programmazione che preveda l'impegno finanziario a carico dei soggetti aderenti alla Società della Salute
4. Le deliberazioni dell'Assemblea dei soci, di cui al comma 3, ai sensi dell'art. 7, dello Statuto, devono essere assunte con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno 8 Membri e più dei due terzi delle quote di partecipazione dei soci del Consorzio (pari a 101).
5. Le deliberazioni in ordine agli argomenti di cui al presente articolo non possono essere adottate in via d'urgenza dalla Giunta esecutiva.
6. L'approvazione degli atti di programmazione avviene previo parere delle Amministrazioni comunali, che devono esprimersi entro 30 giorni dal ricevimento degli stessi. In caso di mancata risposta si considera il silenzio-assenso.
7. I bilanci e i regolamenti approvati dall'Assemblea dei soci sono trasmessi ai Consigli comunali degli enti aderenti per conoscenza, nonché per l'adozione degli atti eventualmente previsti dagli statuti degli stessi Comuni.

Art. 9

Quote e criteri di partecipazione al voto assembleare

1. Le quote di partecipazione del Consorzio società della salute sono così determinate:
 - per quanto riguarda l'Azienda Sanitaria, nella percentuale di un terzo del totale;
 - per quanto riguarda i Comuni, nella percentuale di due terzi del totale.
2. Le quote consortili sono complessivamente 150, di cui 50 attribuite all'Azienda Sanitaria e 100 ai Comuni.

Ogni Comune è rappresentato nell'Assemblea dal proprio Rappresentante legale (Sindaco o da un suo delegato), nei termini indicati nell'art. 2 del presente regolamento di funzionamento in conformità a quanto disposto dell'art. 7 dello Statuto il quale dispone che *“ad ogni comune è attribuito un numero di quote commisurato al numero degli abitanti, assegnate sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti dell'incidenza”* come risulta nella tabella di seguito riportata. Nella prima seduta utile l'Assemblea dei Soci provvede alla revisione annuale delle quote in base alla popolazione residente alla data del 31.12 dell'anno immediatamente precedente. L'Assemblea ha provveduto all'aggiornamento, per l'anno 2024, della tabella con proprio provvedimento, come di seguito rappresentato.

COMUNI	POP. RES. AL 31.12.2023	INCIDENZA	QUOTE 2024
Aulla	10.743	20,8121040702067	21
Bagnone	1.689	3,27205098897693	3
Casola In L.	928	1,79778763633546	2
Comano	666	1,29022259245627	1
Filattiera	2.179	4,22131385730061	4
Fivizzano	7.062	13,68100893082	14
Fosdinovo	4.675	9,05674267227184	9
Licciana N.	4.781	9,26209341521533	9
Mulazzo	2.301	4,4576609388016	5
Podenzana	2.117	4,10120304539026	4
Pontremoli	6.929	13,4233518665608	13
Tresana	1.935	3,74861969429861	4
Villafranca L.	4.695	9,09548809546872	9
Zeri	919	1,78035219589686	2
TOTALE COMUNI	51.619	100	100
AZIENDA USL TNO	-	-	50
TOTALE QUOTE COMUNI E AZIENDA	-	-	150

2. Le quote di partecipazione vengono aggiornate annualmente mediante atto deliberativo dell'Assemblea senza implicare modifiche della Convenzione e dello Statuto.

Art. 10 Presidente dell'Assemblea

1. L'Assemblea dei soci è presieduta dal Presidente della Società della Salute.
2. Nella prima seduta l'Assemblea dei soci accerta la propria regolare costituzione e nomina il Presidente, che assume anche la carica di Presidente dell'Assemblea dei Soci, della Giunta esecutiva, e il membro non di diritto della Giunta esecutiva. Provvede altresì alla nomina del Vice Presidente dell'Assemblea che sostituisce il Presidente nella direzione dell'Assemblea stessa in caso di assenza e/o impedimento.

3. Le funzioni del Presidente sono disciplinate dall'art.11 dello Statuto cui si fa espresso rinvio.
4. Il Presidente è membro di Diritto della conferenza regionale delle Società della Salute e della Conferenza aziendale dei Sindaci previste dalla L.R.T. n.40/2005 e s.m.i

Art. 11

Validità delle sedute e deliberazioni

1. L'Assemblea è validamente costituita con la presenza di otto membri come disposto dall'art.8 dello Statuto.
2. Per l'adozione degli atti di cui al precedente art. 8 deve essere rispettato il quorum previsto per la validità delle deliberazioni stesse.
3. Gli astenuti sono considerati presenti ai fini del numero legale ma non si computano ai fini della maggioranza deliberativa.
4. Le deliberazioni sono prese a scrutinio palese per alzata di mano, fuorché le deliberazioni riguardanti persone, che si prendono a scrutinio segreto con esclusione di quelle relative alla elezione ed eventuale revoca dei componenti della Giunta esecutiva (da attuarsi attraverso una votazione che abbia lo stesso quorum previsto per l'elezione).
5. Le funzioni di segretario sono svolte dal Direttore, che può incaricare anche altro funzionario dipendente del Consorzio.
6. Le deliberazioni dell'Assemblea vengono pubblicate per estratto sull'Albo istituzionale del Consorzio per 15 giorni consecutivi e diventano esecutive, salva la immediata eseguibilità espressamente dichiarata, con la pubblicazione sull'Albo medesimo.

Art. 12

Registro dei verbali delle deliberazioni

1. Viene istituito il registro dei verbali e delle deliberazioni dell'Assemblea consortile nel quale gli stessi vengono inseriti in ordine cronologico .
2. Il Direttore o il funzionario dal medesimo designato quale segretario sono responsabili della tenuta del registro, nel quale attestano altresì gli estremi degli adempimenti connessi alla pubblicità degli atti.

Art. 13

Interrogazioni e interpellanze

1. Ciascun componente dell'Assemblea consortile può presentare per iscritto al Presidente interrogazioni fino a ventiquattro ore prima delle adunanze.
2. L'interrogazione consiste nella semplice domanda se un fatto sia vero, se alcuna informazione sia a conoscenza della Giunta o sia esatta, se la Giunta Esecutiva intenda fare comunicazioni all'Assemblea consortile o abbia preso o stia per prendere alcun provvedimento su un oggetto determinato.
3. All'interrogante può essere data risposta oralmente o per iscritto.
4. Le interpellanze sono presentate per iscritto al Presidente. L'interpellanza consiste nella domanda circa i motivi o gli intendimenti della condotta della Giunta Esecutiva in questioni che riguardino determinati aspetti della sua attività o della sua condotta amministrativa.
5. In ciascuna adunanza non è possibile lo svolgimento di più di due interrogazioni e interpellanze presentate dallo stesso membro dell'Assemblea.

6. Qualora alla seduta stabilita per lo svolgimento di un'interrogazione o interpellanza il proponente risulti assente, s'intende che vi abbia rinunciato.
7. La Giunta Esecutiva può dichiarare di differire la risposta indicando il motivo del differimento e deve precisare in quale giorno, entro il termine di due mesi, darà risposta.
8. Dopo la risposta della Giunta Esecutiva su ciascuna interrogazione o interpellanza il proponente può replicare per dichiarare se sia stato o no soddisfatto.
9. Il Presidente dell'Assemblea consortile può disporre a suo insindacabile giudizio che interrogazioni e interpellanze, relative ad argomenti identici o strettamente connessi, siano raggruppate e svolte contemporaneamente.

Art. 14

Pubblicità delle sedute

1. Le sedute dell'Assemblea consortile sono pubbliche, salvo quanto normato all'art. 7, e possono essere effettuate in presenza e/o in modalità mista oppure solo in videoconferenza.

Art. 15

Composizione della Giunta Esecutiva

1. La Giunta Esecutiva è costituita da tre componenti: due membri di diritto, il Presidente della Società della Salute che viene eletto dall'Assemblea dei soci tra i rappresentanti degli enti aderenti ed il Direttore Generale o suo delegato ed il componente non di diritto che viene eletto dall'Assemblea dei Soci.
2. Non possono ricoprire la carica di Presidente e di membro della Giunta Esecutiva gli amministratori ed i dipendenti con potere di rappresentanza o di coordinamento di imprese ed associazioni esercenti attività concorrenti.
3. La sopravvenienza di una causa di incompatibilità prevista per la nomina comporta l'automatica decadenza dalla carica di Presidente o componente della Giunta.
4. Il Presidente ed i membri della Giunta esecutiva elettivi durano in carica in correlazione al mandato amministrativo svolto presso l'ente di provenienza, salva l'eventuale revoca da parte dell'Assemblea.

Art. 16

Competenze e funzionamento della Giunta esecutiva

1. La Giunta Esecutiva esercita le funzioni previste dall'art. 10 dello Statuto.
2. Ai sensi dell'art 10 dello Statuto:
 - L'attività della Giunta esecutiva è collegiale.
 - La Giunta esecutiva è presieduta dal Presidente della Società della Salute.
 - La Giunta esecutiva si riunisce su convocazione del Presidente, ogni qualvolta lo reputi necessario, ovvero su richiesta di uno dei suoi membri, del Direttore della SdS o del Collegio Sindacale.
 - Le deliberazioni della Giunta esecutiva sono assunte a maggioranza dei componenti, ai fini del quorum costitutivo e deliberativo è necessaria la presenza ed il voto favorevole di due componenti.

- Le sedute della Giunta esecutiva non sono pubbliche, ad esse interviene senza diritto di voto il direttore che ne assicura la verbalizzazione anche con strumenti informatici. Le sedute possono essere effettuate in presenza o in modalità mista (presenza e a distanza) o in videoconferenza.
- Il Presidente della Giunta esecutiva può invitare a partecipare alle sedute, senza diritto di voto, chiunque ritenga opportuno per chiarimenti o comunicazioni relativi ad oggetti posti all'ordine del giorno.
- Le deliberazioni della Giunta diventano esecutive, salva l'immediata eseguibilità per motivi d'urgenza, con la pubblicazione all'Albo della Società della Salute per 15 giorni consecutivi, devono essere sempre trasmesse via e-mail ai soci entro 48 ore dalla loro approvazione
- Gli originali delle deliberazioni sono raccolti in un apposito registro in modo da garantirne la piena accessibilità
- Viene istituito il registro dei verbali nel quale gli stessi vengono inseriti in ordine cronologico.
- Le funzioni di segretario sono svolte dal Direttore, che può incaricare anche altro funzionario dipendente del Consorzio.
- Il Direttore o il funzionario dal medesimo designato sono responsabili della tenuta del registro, nel quale attestano altresì gli estremi degli adempimenti connessi alla pubblicità degli atti.

Art. 17

Direttore della Società della Salute

1. Il Direttore è nominato dal Presidente, su proposta della Giunta esecutiva e previa intesa con il Presidente della Giunta regionale, a seguito di avviso pubblico, tra i soggetti in possesso dei requisiti di cui all'art. 64 bis ed iscritti negli elenchi di cui all'art.40 bis della L.R.T. n.40/2005 e ss.mm.ii.
2. Non è consentita la nomina a direttore della Società della Salute per più di tre mandati consecutivi nello stesso incarico presso la medesima Società della Salute; la durata complessiva dell'incarico non può comunque essere superiore a 10 anni.
3. Per quanto non previsto dal presente articolo si fa espresso rinvio all'art.12 dello statuto.

Art.18

Collegio Sindacale

1. Il Collegio sindacale è nominato, a seguito di avviso pubblico, dall'Assemblea dei soci, con i quorum di cui all'art.8 comma 2 del presente regolamento, resta in carica tre anni ed i membri possono essere confermati per un analogo periodo. È composto da tre membri di cui uno designato dalla Azienda Sanitaria e due su indicazione dei componenti dell'assemblea dei soci diversi dal Direttore Generale. Il Collegio sindacale, sulla base della normativa statale e regionale, esercita il controllo sulla regolarità amministrativa, contabile e finanziaria della gestione del consorzio. In particolare, vigila sull'osservanza delle leggi, verifica la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri e delle scritture contabili, accerta, almeno ogni trimestre, la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori e dei

titoli di proprietà, deposito, cauzione o custodia.

2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si fa espresso rinvio all'art.13 dello Statuto e alla specifica normativa vigente in materia.

Art. 19

Norma di salvaguardia

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si rimanda allo Statuto e alla normativa vigente di riferimento.

Art. 20

Entrata di vigore

Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di approvazione da parte dell'Assemblea consortile.